

## Permessi legge 104

### INPS fornisce nuove istruzioni per il part-time verticale e misto

Publicata dall'INPS la **circolare n° 45, 19 marzo 2021** avente per oggetto “Permessi ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992. Lavoro a tempo parziale di tipo verticale o di tipo misto. Riproporzionamento della durata dei permessi fruiti dai lavoratori dipendenti del settore privato. Nuove istruzioni”.

Come noto, i permessi di cui all'art. 33, della **legge 104/92**, di cui si occupa questa circolare, sono rivolti:

- quelli previsti dal **comma 3** al “*lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti*”, e constano in “*tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa*”, fruibili anche in maniera continuativa;
- quelli previsti dal **comma 6** sono rivolti alla “*persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità*” che “*può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3*” (e che inoltre “*ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso*”). I permessi di cui al comma 2 citati nel comma 6 riguardano le due ore di permesso giornaliero retribuito.

Con questa circolare, INPS fornisce nuove indicazioni relative al **riproporzionamento della durata dei permessi fruiti da lavoratori dipendenti privati in part-time verticale o misto** alla luce degli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.

Riguardo i **tre giorni di permesso mensile**, INPS conferma le disposizioni fornite al paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018 sia per il part-time orizzontale sia per il part-time verticale e di tipo misto fino al 50%. Pertanto, **i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati in caso di part-time orizzontale**; lo saranno per il **part-time verticale o misto secondo il calcolo**:

orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time  
diviso orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno  
moltiplicato 3 (giorni di permesso teorici)

Il risultato numerico andrà arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. Il riproporzionamento dei tre giorni, non andrà effettuato per i mesi in cui sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.

**Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso è previsto invece in tutti i casi in cui questi sono utilizzati, anche solo parzialmente, in ore.**

In caso di rapporto di lavoro in part-time (orizzontale, verticale o misto) con percentuale **a partire dal 51%**, rimane confermata la formula già indicata nel messaggio n. 16866//2007:  
orario normale di lavoro medio settimanale  
diviso numero medio dei giorni lavorativi settimanali  
moltiplicato 3 (giorni di permesso teorici)  
il risultato sono le ore mensili fruibili

In caso di rapporto di lavoro part-time (orizzontale, verticale o misto) **fino al 50%**, la formula di calcolo è quella fornita al paragrafo 3 del messaggio n. 3114/2018:  
orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time  
diviso numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno  
moltiplicato 3 (giorni di permesso teorici) il risultato sono le ore mensili fruibili

Le istruzioni per la gestione delle domande per i permessi oggetto di questa circolare, saranno fornite con un successivo messaggio INPS.

22-03-2021

<https://www.aipd.it/site/>